



Comune di SAN SPERATE

Città Metropolitana di Cagliari – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 17/06/2026

OGGETTO: *MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL BONUS SOCIALE TARI E RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE.*

L'anno 2026 addì 17 del mese di Giugno convocato per le ore 19:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 19:36 e seguenti, in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

Sindaco	Presente		
MAEDDU FABRIZIO	SI		
Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
COLLU ENRICO - Presidente	SI	CASTI MARIA GIUSEPPINA	SI
		MAEDDU FABIO	SI
COCCO GERMANA	SI	BRATZU FEDERICO	SI
PILI ILARIA	SI	FEDUZI ANDREA	SI*
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	SPIGA STEFANIA	SI
SCHIRRU ROBERTO	SI	SCHIRRU GIANLUCA	SI
IBBA SIMONA	SI	CASTI PIER PAOLO	SI
PIRAS MARCELLO	SI	LUSSU VINCENZO	SI
VARGIU RAFFAELE	SI		

Presenti 17

Assenti 0

*Il Consigliere comunale Feduzi Andrea entra in aula consiliare alle ore 19:37

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;

Partecipa il Segretario Comunale. MARVALDI VALENTINA;

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Casti Maria Giuseppina, Bratzu Federico, Lussu Vincenzo;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- Il Presidente del Consiglio Enrico Collu, in proseguo di seduta, introduce il 2° punto all'Ordine del Giorno regolarmente iscritto, avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina della TARI Introduzione della disciplina del bonus sociale TARI e relative modalità di applicazione." Prop. n. 28 del 08.06.2026

Sentita la relazione dell'Assessora comunale Pili Ilaria, che si riporta nel verbale separato della seduta odierna.

Sentito l'intervento della Consigliera comunale Casti Maria Giuseppina, che si riporta nel verbale separato della seduta odierna.

Sentito l'intervento della Consigliera comunale Spiga Stefania, che si riporta nel verbale separato della seduta odierna.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

VISTA la normativa nazionale in materia di agevolazioni a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, denominate "bonus sociale TARI" o altra misura agevolativa equivalente prevista dalla normativa vigente;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2021, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2025;

VISTI:

- i provvedimenti adottati dall'ARERA in materia di regolazione tariffaria del servizio rifiuti urbani;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario adeguare il Regolamento TARI al fine di disciplinare l'applicazione del bonus sociale TARI;

- è opportuno prevedere modalità di utilizzo del bonus che tengano conto delle situazioni di morosità, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

- si ritiene opportuno disciplinare l'utilizzo del beneficio anche nell'ambito di posizioni debitorie pregresse non ancora affidate alla riscossione coattiva e di piani di rateizzazione regolarmente rispettati;

- l'introduzione di una rata di acconto dedicata alle utenze beneficiarie del bonus sociale TARI consente una gestione più equa e sostenibile del carico tributario;

RITENUTO:

- di modificare il vigente Regolamento TARI mediante aggiornamento dell'art. 28 "Modalità di versamento e sollecito di pagamento" e l'inserimento del nuovo art. 28-quater "Bonus sociale TARI e modalità di applicazione";

DATO ATTO che la competente commissione ha esaminato la modifica al regolamento TARI nella seduta del 08/06/2026;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, con verbale n. 16 del 09.06.2026;

Non essendoci altri interventi in merito, il Presidente del Consiglio, Enrico Collu, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio Comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: presenti n. 17, votanti n. 17; voti favorevoli: 17 (voto favorevole del Sindaco, e dei Consiglieri sigg.: Enrico Collu, Cocco Germana, Pili Ilaria, Pilloni Emanuela Katia, Schirru Roberto, Ibba Simona, Piras Marcello, Vargiu Raffaele, Casti Maria Giuseppina, Madeddu Fabio, Bratzu Federico, Feduzi Andrea, Spiga Stefania, Schirru Gianluca, Casti Pier Paolo, Lussu Vincenzo)

DELIBERA

- **Di approvare** la modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante la modifica dell'art 28 "MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO" e l'inserimento del seguente articolo:
"ART. 28 QUATER – BONUS SOCIALE TARI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE.

In particolare:

vecchia versione	nuova versione
------------------	----------------

ART. 28

MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, scadenti il giorno 30 ottobre dell'anno di competenza, 28 febbraio dell'anno successivo e il 30 aprile dell'anno successivo o in unica soluzione entro il 30 ottobre dell'anno di competenza. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di

ART. 28

MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (PagoPA).
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. È previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
3. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato, di norma, in tre rate aventi le seguenti scadenze:
 - 30 ottobre dell'anno di riferimento;
 - 28 febbraio dell'anno successivo;
 - 30 aprile dell'anno successivo.

È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

Per le sole utenze domestiche beneficiarie del "bonus sociale TARI" di cui al successivo art. 28-quater, il Comune può disporre, in aggiunta alle rate sopra indicate, l'emissione di una rata di acconto con scadenza al 30 giugno dell'anno di riferimento, determinata sulla base dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, salvo conguaglio.

La successiva bollettazione di saldo è emessa, di norma, per tutti i contribuenti secondo le scadenze ordinarie sopra indicate e tiene conto dell'eventuale importo già versato in acconto.

La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza della

pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune. 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora	prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi tramite posta elettronica o il ritiro presso l'Ufficio Tributi. 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che incidono sul tributo sono di norma conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 6. In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze, il Comune procede all'invio di un sollecito di pagamento, anche mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con richiesta di pagamento in unica soluzione entro il termine indicato. In caso di inadempimento si procede alla riscossione coattiva mediante avviso di accertamento esecutivo, con applicazione di sanzioni e interessi nei termini di legge.
---	---

	ART. 28-QUATER BONUS SOCIALE TARI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 1. Il Comune riconosce le agevolazioni tariffarie previste dalla normativa vigente a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, denominate "bonus sociale TARI". 2. Il bonus sociale TARI è applicato, di norma, in riduzione dell'importo dovuto per l'annualità di riferimento, secondo le modalità di bollettazione e versamento disciplinate dal precedente art. 28. 3. Per le utenze beneficiarie del bonus sociale TARI il Comune può prevedere modalità agevolate di versamento, anche mediante emissione di una rata di acconto e successivo conguaglio in sede di saldo. 4. Qualora il contribuente presenti posizioni debitorie TARI relative ad annualità precedenti non ancora affidate alla riscossione coattiva, il bonus può essere utilizzato, previa richiesta del contribuente, in compensazione totale o parziale delle somme dovute. 5. In presenza di piani di rateizzazione regolarmente in corso, il bonus può essere imputato, in tutto o in parte, alle rate ancora da corrispondere. 6. Il bonus non dà luogo a rimborsi e non può essere utilizzato per debiti già affidati al soggetto incaricato della riscossione coattiva. 7. Le modalità operative di riconoscimento, applicazione, compensazione e rendicontazione del bonus sono demandate al Responsabile del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell'Amministrazione comunale. 8. Il Comune effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti che danno diritto al beneficio e procede al recupero delle somme indebitamente fruite secondo le disposizioni di legge.
--	--

- **DI DARE ATTO** che il nuovo testo del *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con la modifica apportata, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2026**.
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* contestualmente alla pubblicazione della presente;
- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **DI DARE ATTO** che successiva votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, votanti n. 17; voti favorevoli: 17 (voto favorevole del Sindaco, e dei Consiglieri sigg.: Enrico Collu, Cocco Germana, Pili Ilaria, Pilloni Emanuela Katia, Schirru Roberto, Ibba Simona, Piras Marcello, Vargiu

Raffaele, Casti Maria Giuseppina, Madeddu Fabio, Bratzu Federico, Feduzi Andrea, Spiga Stefania, Schirru Gianluca, Casti Pier Paolo, Lussu Vincenzo) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

- **DI PUBBLICARE** la presente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs. 97 /2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 28**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **Modifica del Regolamento per la disciplina della TARI Introduzione della disciplina del bonus sociale TARI e relative modalità di applicazione.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2026

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2026

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 28**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **Modifica del Regolamento per la disciplina della TARI Introduzione della disciplina del bonus sociale TARI e relative modalità di applicazione.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2026

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2026

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

IL PRESIDENTE
COLLU ENRICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 17/06/2026

IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n° 82/2005).